

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv.ti BISACCA – SPANO'

10138 TORINO - via Gropello n. 28 - tel. 011.43.44.314 (r.a.) – [segreteria@sbms.it](mailto:segreteria@sbms.it)  
[simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it) - [mariaspano@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:mariaspano@pec.ordineavvocatitorino.it)  
P.IVA 10434180013

Avv. Simone BISACCA

[s.bisacca@sbms.it](mailto:s.bisacca@sbms.it)

Avv. Maria SPANO'

[m.spano@sbms.it](mailto:m.spano@sbms.it)

Avv. Cristina MAGGIORE

[segreteria@sbms.it](mailto:segreteria@sbms.it)

Torino, 19 ottobre 2023

**OGGETTO: Notificazione ex art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sez. III BIS**

Con decreto presidenziale n. 06801/2023 reg. prov. pres. pubblicata in data 18.10.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in persona del Presidente, Dott. Giuseppe Sapone, ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 cpa, nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata, autorizzando ai sensi dell'art. 52 cpa in combinato disposto con l'art. 151 cpc, la notificazione per pubblici proclami:

del ricorso depositato dai Sigg.ri Alberto Claudio, Conidi Sabrina, Di Filippo Valerio, Di Marco Maria Assunta, Dompè Mara, Fant Mara, Frattarelli Massimo, Lanfranco Valentina, Lillo Filomena, Mara Silvana Claudia, Melis Daniele, Nicoli Serena Maria, Barbara Pairone, Pavanello Simonetta, Seravalli Marta, Tartamella Ajdi, Vella Liana, Vertucci Graziellaf;

nonché del decreto presidenziale n. 06801/2023 del 18/10/2023

a tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 e, dunque:

- sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché dei seguenti Uffici Scolastici Regionali:

- *Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ambito territoriale per la provincia di Torino;*

- *Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ambito territoriale per la provincia di Milano;*

- *Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ambito territoriale per la provincia di Pavia;*

- *Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ambito territoriale per la provincia di Roma;*

Con il suddetto ricorso le/i ricorrenti domandano, infatti, l'annullamento, dell'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile*

2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112", nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui all'atto presupposto qui impugnato

nonché quale atto presupposto

dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*

art. 12, c. 4, che dispone: *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*

art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga *"attraverso una procedura automatizzata"*;

art. 12, c. 10 che dispone: *"L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"*

art. 12, c. 11 che dispone: *"Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento"*

nonché quale atto conseguente

della Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

del D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

del D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 14111 del 21.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quinto turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 14445 del 28.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini sesto turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 14915 del 6.10.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini settimo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 1669 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 1850 del 27.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Milano di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 3322 del 31.8.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 3588 del 15.9.2023 MIM – USR Lombardia – AT Pavia di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. n. 29299 del 31.8.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24  
del D. D. del 22.9.2023 MIM – USR Lazio – AT Roma di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; domandando, dunque, la condanna del Ministero alla stipula con ciascuno dei ricorrenti di contratto di lavoro a termine per l'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, nella posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS, con ogni conseguenza di legge.

Si richiede pertanto la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza come disposto dal Tribunale Amministrativo per il Lazio Sezione III Bis.

Avv. Simone Bisacca